

**Osservazioni schematiche sul disegno di legge n. 3048 ( Senato della Repubblica ) , riguardante la “ *Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni*”**

**a cura dell’Avv. Marco Grazioli del Foro di Roma**

L’iter del DDL in oggetto è stato il seguente:

- Presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro Castelli il 19.9.03 (D.L.n.4294);
- approvato dalla Camera il 15.7.04;
- trasmesso a Palazzo Madama il 16.7.04

Da una lettura “*di getto*” del D.L. in questione emerge immediatamente - a fronte di una condivisibile necessità di un serio , urgente e coordinato iter legislativo in materia di procedura civile minorile - l’intento , prima governativo e poi parlamentare, di voler , invece, intervenire “*senza ulteriore indugio*” in un’ambito così’ discusso a livello sociale; con la conseguenza di pretendere di colmare la annosa e delicata lacuna della carenza di norme di procedura nei procedimenti civili davanti al TM, prevedendone una regolamentazione che rischia di rivelarsi sommaria e , in diversi passaggi, poco chiara, attraverso un abnorme “ampliamento”,ancora un volta,del codice civile – artt. 336 e 337 – e quindi in maniera semplicistica e inevitabilmente sbrigativa , che già nel breve termine presterà il fianco a non poche perplessità in sede di attuazione ed interpretazione delle nuove norme .

**Art.1 :**

- nei procedimenti ex **L.184/83** e succ. mod. le “parti private” (quindi è tale anche il minore !? ) necessitano, per stare in giudizio, del ministero o dell’assistenza di un avvocato.
- Nell’**avviso ex art.10 c.2** della 184 deve essere contenuto :
  - l’invito o nominare un difensore di fiducia ;
  - l’avvertimento che in mancanza il TM ne nominerà uno d’ufficio ( all’interno di uno specifico elenco redatto da ogni singolo C.d.O.) con validità per ogni grado e fase di giudizio, nonché tutte le procedure “connesse” (?). La nomina del dif. di uff. , comunque, viene meno “automaticamente” (?) con la comunicazione al giud.del. dell’avvenuta nomina di un avv. di fiducia;
  - una “succinta”informazione circa il patrocinio a spese dello Stato;
  - la nomina di curatela speciale, a titolo gratuito, per il minore, valida anch’essa per ogni grado , fase di giudizio e procedure connesse. Se ne deduce che il curatore , se non sarà un avvocato, dovrà a sua volta munirsi di un rappresentante processuale.

**L’art.2 , in sostituzione dell’attuale 336 c.c. , prevede che la forma della domanda per ottenere provvedimenti ex artt.330-333 sia il ricorso.**

Di incerta fattibilità risulta il fatto che lo stesso possa essere proposto anche “verbalmente” al Presidente del TM che ne dovrà far redigere processo verbale in cui siano contenuti anche “i mezzi di prova...le persone informate dei fatti ...e i documenti “(???)”.

Entro 3 gg. il Presidente ( con decreto ) nomina il G.D. , fissa **l'udienza di comparizione** e nomina al minore un curatore con le stesse caratteristiche di quello dell'art.1.

Assolutamente inopportuno e contrario ad una “attività difensiva” degna di tale definizione è il termine di **5 gg.** , dal decreto del Presidente, entro cui un difensore, in particolare se d’ufficio , deve notificare gli atti a tutti i “controinteressati” (?).

Basti pensare ad una “ordinaria situazione di vita “ che sta dietro ad un normale fascicolo del TM per capire la impossibilità in soli 5 giorni, magari anche comprensivi di un weekend, di avviare in modo adeguato , successivamente alla redazione di un processo verbale “presidenziale”, un attività difensiva d’ufficio minimamente dignitosa : contatto e consultazione della parte; raccolta di informazioni e documentazioni ; elaborazione della linea difensiva più opportuna , prestando costante attenzione alle peculiarità di un procedimento finalizzato sempre al “ preminente interesse dei minori”; richiesta copie; identificazione di tutti i controinteressati...etc.

Circa , poi, i **provvedimenti urgenti** , desta non poche perplessità il penultimo comma che li prevede, anche prima della proposizione del ricorso (?) : presidenziali, temporanei e immediatamente esecutivi.

L’ultimo comma di questo articolo, assente nella redazione del settembre 2003, appare carente di raccordo con i precedenti commi e , di conseguenza, quasi ultroneo, fatta salva l’indicazione di fissare la comparizione delle parti ai sensi del 669 sexies c.p.c., ossia con le modalità dei procedimenti speciali, a carattere sommario e con rito camerale.

**L’art. 3** novella il precedente 337 c.c. e tratta la “*legittimazione e difesa*” delle parti.

Di difficile spiegazione è il fatto che al minore spetti solo la legittimazione passiva, del resto neppure prevista nella redazione del sett.03 , come ancor meno facile sarà identificare , tanto più in 5gg., le “persone che hanno rapporti significativi con il minore” , certamente parti controinteressate. (???). Anche questa espressione era assente nel progetto dello scorso anno.

L’articolo prosegue con la ripetizione, come nell’ art.1, della parte riguardante l’obbligo di difesa tecnica, l’eventuale nomina dell’avvocato d’ufficio e il dovere d’informazione alle parti , a pena di nullità , delle condizioni necessarie per poter ottenere il patrocinio a spese dello Stato.

Originale, in questa norma , è la possibilità di potersi “costituire” (?) senza aver nominato un difensore. Forse il legislatore voleva intendere “essere presente in udienza “ ?

**L’art. 4** aggiunge ben 7 nuovi articoli – **dal 337 bis al 337 octies** – (nel sett.03 erano 5 , in quanto mancava la norma circa “l’esecuzione “ e quella sui “poteri del difensore” (!?)) Da rilevare che gli eventuali provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi in caso di urgenza sono revocabili davanti al collegio di cui fa parte il giudice che li ha emessi (???) e non più “reclamabili” come nella prima stesura.

Il giudice può procedere anche d'ufficio nella ricerca delle prove e decidere anche in difformità rispetto alle richieste delle parti (questo non era previsto nella stesura del sett.03).

Difficile da decodificare è , poi , la norma prevista dal **337 ter , II c.** , nella parte in cui stabilisce la possibilità di ammettere prove d'ufficio senza avvisarne le parti quando “ in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere il giudice ritenga che la presenza delle parti stesse possa influire sulla genuinità della prova” (???) .

Di rilievo è , invece, il fatto che le sommarie informazioni e le relazioni dei servizi sociali , come ogni altro atto, documento o informazione, devono essere **immediatamente comunicati alle parti** , le quali hanno il termine perentorio di 15gg. per poter replicare.

Ma immediatamente dopo, risultano alquanto criptiche , di contro , le norme che prevedono la possibilità di **secrettare** l'indicazione del luogo in cui si trova il minore nonché di vietare, seppur con decreto motivato, la conoscenza di atti e documenti “...non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per terzi” (???)

Il **337 quater** prevede **l'audizione del minore** , nel rispetto del dettato sia della Convenzione di N.Y. del 1989 che di quella Strasburgo del 1996.

Delicata, invece, sarà la questione di come interpretare al meglio il secondo comma che introduce la possibilità di “audizioni protette” dei minori, registrate con mezzi audiovisivi, *anche al di fuori* dell'ufficio giudiziario. Questa ultima particolare modalità suscita molte perplessità nella cittadinanza e non solo.

Il nostro auspicio è che siano proprio i Tribunali **per** i minorenni , direttamente al loro interno , a strutturare adeguati “ locali a ciò idonei”, ossia **spazi per l'ascolto** anche “protetto” dei minori, utilizzando al meglio la competenza dei giudici onorari e nell'ottica di una crescente terzietà del TM ; piuttosto che rischiare di “ingigantire” il già abnorme e ibrido ruolo di strutture “tuttofare”, del resto in antitesi con il sistema integrato dei servizi , che - a fronte di una di certo necessaria funzione di *servizi specialistici*, con il delicato compito di aiuto e sostegno - risultano invece spesso essere la parte più invasiva e meno professionale di un sistema di “controllo sociale” che poco o nulla ha a che fare con una cultura di legalità , progettualità e promozione umana , anch'essa senza dubbio asse portante di una effettiva tutela dei diritti dei minori, fondata sul rispetto delle regole sia civili che deontologiche.

Ciò che , di contro, spesso risulta lampante è che proprio questa ibridezza fra “sociale e giudiziario” , fra “beneficità e legalità” , viene alimentata da una ingiustificata assenza di regole e chiarezza di ruoli . Questo si' a danno di una reale garanzia del “contraddittorio”, fondato , per definizione , sulla legittimità , direi sulla necessità , della dialettica e sulla doverosità del “ragionevole dubbio” .

Del resto per evitare di risultare , spesso, come “elefanti in una cristalleria” è indispensabile, tanto più in servizi specialistici pubblici o a finanziamento pubblico , una crescente chiarezza circa l'utilizzo di approcci scientifici, obiettivi mirati e metodologie sperimentate sottoponibili ,con serietà e trasparenza , a momenti **di confronto e verifica** anche **interdisciplinari**, nonché ad un periodico **controllo tecnico** .

Che è poi ciò che, in una società moderna e democratica , dimostra , o meno, la professionalità di un *servizio alla persona* in termini di **qualità, efficacia ed efficienza** , unitamente ad una maggior consapevolezza circa l'esercizio di funzione pubblica che , tanto

più in questo delicato settore, significa primariamente : doveri di informazione, progettualità documentata , rigoroso rispetto delle indicazioni normative e giudiziarie e trasparenza circa le procedure e le fasi di ogni specifico intervento.

L'art.**337 quinques** prevede che la decisione del TM sia in forma di **sentenza** ( nella prima stesura era invece un'ordinanza ) e quindi impugnabile con i termini del ricorso - trenta giorni - e non più del reclamo .

La pronuncia, per ragioni di urgenza, può essere dichiarata immediatamente esecutiva (anche questo passaggio non c'era nel sett.03).

Una previsione "sui generis" è quella secondo cui , pur trattandosi di una sentenza, questa , una volta divenuta definitiva, può essere modificata o revocata, per circostanze sopravvenute o motivi non conosciuti.

Il **337 sexies** prevede che la **vigilanza** circa l'osservanza del provvedimento spetti ad un membro del collegio giudicante e il **337 septies** stabilisce che l'**esecuzione** della decisione ha luogo "d'ufficio", a cura di uno dei giudici togati del collegio; con poteri di sospensione e modifica delle modalità esecutive decise in camera di consiglio (?).

Il giudice, per tale nuova e originale incombenza , può essere "coadiuvato da un *esperto*" (?)

Infine , l'**art.5** del D.L. prevede che per i procedimenti pendenti si continuino ad applicare le disposizioni vigenti anteriormente alle nuove norme ; mentre l'**art.6** rinvia, per quanto non previsto, alle norme del c.p.c., in quanto compatibili.

Roma, 5 ottobre 2004

Avv. Marco Grazioli